



REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PER I RAPPORTI TERRITORIALI
AI SENSI DELL'ART. 9 LETT C) DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE



INDICE

PREAMBOLO

Articolo 1 – Oggetto del presente Regolamento

Articolo 2.1 – Composizione del Comitato

Articolo 2.2 – Attività di Riunione

Articolo 2.3 – Riunioni straordinarie

Articolo 2.4 – Riunioni con altri Organi ed Istituzioni

Articolo 3 – Funzioni del Comitato per i rapporti territoriali previste dallo Statuto

Articolo 4 – Svolgimento dell'attività del Comitato

Articolo 5 – Protezione dei dati personali



PREAMBOLO

VISTO l'art. 9 lett. c) dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, il quale stabilisce che *“Con Regolamento approvato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente, possono essere disciplinati l'organizzazione e il funzionamento: - del Comitato nazionale progetti; - del Comitato per la formazione e l'aggiornamento; - del Comitato per i rapporti europei e internazionali; del Comitato per i rapporti di prossimità territoriale (...);”*

VISTO l'art 11 lett. d) dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, il quale stabilisce, tra l'altro, che *“Il Presidente propone agli Organi competenti i Regolamenti previsti dal presente Statuto”;*

VISTO inoltre l'art. 17 lett. c) dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, secondo cui *“Il Comitato di Garanzia, inoltre, su proposta del Presidente, esamina ed eventualmente approva i Regolamenti esecutivi necessari per l'attività dell'Associazione, ivi inclusi quelli inerenti alle modalità di selezione dei candidati alle cariche rappresentative e quelli inerenti all'entità della somma che ciascun eletto può trattenere per se stesso, a remunerazione dell'attività svolta in ragione della carica ricoperta.”*

Il Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente, approva il seguente

Regolamento

disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del

Comitato per i rapporti territoriali

ai sensi dell'art. 9 lett. c) dello Statuto del MoVimento 5 Stelle

=====

Articolo 1

(Oggetto del presente Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina:

- La composizione del Comitato;
- La convocazione delle riunioni ordinarie e straordinarie;
- La partecipazione del Presidente e dei Vicepresidenti alle riunioni del Comitato;
- Le funzioni previste dallo Statuto del MoVimento 5 Stelle;
- Lo svolgimento dell'attività del Comitato;
- L'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

I componenti ed il Coordinatore del Comitato, con l'accettazione della carica, si impegnano ad osservare le disposizioni del presente Regolamento per l'espletamento delle loro funzioni.



Articolo 2.1

(Composizione del Comitato)

Il Comitato è formato da 5 componenti, eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, di cui uno di essi con funzioni di Coordinatore. Il Coordinatore del Comitato per i rapporti territoriali è eletto dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

I componenti del Comitato rimangono in carica per un periodo pari alla durata del mandato del Presidente e scadono alla sua cessazione, da qualsiasi causa dipenda e anche in caso di suo rinnovo. Rimangono in ogni caso in carica sino all'elezione del nuovo Presidente.

I componenti del Comitato decadono dal loro incarico se vengono meno i requisiti per l'iscrizione al Movimento 5 Stelle e in caso di provvedimento disciplinare interno, anche cautelare.

I singoli componenti del Comitato possono essere sfiduciati dal Presidente, con una proposta di sostituzione da sottoporre al voto degli iscritti. Qualora la proposta di sostituzione non venga approvata, il componente rimane in carica.

In caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, fino ad un massimo di due componenti, il Comitato continuerà a svolgere regolarmente le sue funzioni e il Presidente entro 30 gg. proporrà all'Assemblea l'elezione dei sostituti. In caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, oltre due componenti, l'intero Comitato decade e il Presidente, entro trenta giorni proporrà all'Assemblea l'elezione dei suoi componenti.

Per poter essere nominati nel Comitato i membri dovranno dimostrare di essere in regola con gli impegni contributivi assunti con il Movimento. A tal fine il Tesoriere del Movimento rilascerà attestato di regolarità della posizione contributiva, che farà fede ai fini della efficacia della elezione o della decadenza di ciascun singolo componente.

Il venir meno della regolarità contributiva nel corso della carica può giustificare la proposta di sostituzione del singolo componente da parte del Presidente; è salva in ogni caso la responsabilità disciplinare.

Articolo 2.2

(Attività di Riunione)

Il Comitato per i rapporti territoriali è diretto dal Presidente, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Le riunioni sono convocate dal Coordinatore del Comitato, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato.



Il Coordinatore del Comitato convoca la riunione, inoltre, su richiesta del Presidente del MoVimento 5 Stelle.

Il Coordinatore del Comitato fissa l'ordine del giorno, comunicandolo nell'avviso di convocazione delle riunioni.

L'ordine del giorno può essere fissato, altresì, su richiesta del Presidente del MoVimento 5 Stelle.

Il Coordinatore comunica l'avviso di convocazione ai componenti del Comitato e alla Presidenza del MoVimento 5 Stelle, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, salvo quanto disciplinato dall'art. 2.3 del presente Regolamento.

L'avviso di convocazione è comunicato, a cura del Coordinatore, tramite posta elettronica ordinaria, presso l'indirizzo che ciascun componente del Comitato fornisce all'atto della accettazione della carica e presso l'indirizzo della Presidenza del MoVimento 5 Stelle.

L'avviso di convocazione individua il luogo, la data e l'ora della riunione del Comitato.

La partecipazione alle riunioni è ammessa con modalità telematica, attraverso strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la corretta identificazione dei partecipanti e la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.

La modalità telematica di partecipazione alle riunioni deve inoltre consentire a tutti i partecipanti la possibilità immediata di:

- a) visionare gli atti della riunione;
- b) intervenire in tempo reale nella discussione;
- c) scambiare documenti;

Il Comitato ha facoltà, altresì, di convocare audizioni su temi inerenti all'attività del Comitato stesso.

Il Presidente e i Vicepresidenti del MoVimento 5 Stelle hanno facoltà di partecipazione alle riunioni del Comitato.

Articolo 2.3

(Riunioni straordinarie)

Qualora ricorrano motivi straordinari di urgenza, il Coordinatore del Comitato, di concerto con il Presidente del MoVimento, può convocare una riunione del Comitato per i rapporti territoriali, con un preavviso *ad horas*.



Nelle riunioni convocate d'urgenza saranno trattate esclusivamente le questioni determinanti l'urgenza della riunione.

La riunione è convocata con l'osservanza delle medesime disposizioni di cui all'art. 2.2 del presente Regolamento, per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo.

Articolo 2.4

(Riunioni con altri Organi ed Istituzioni)

Il Comitato si riunisce, con cadenza periodica, preferibilmente mensile, con gli Organi politici, istituzionali e governativi di qualsiasi livello centrale e territoriale del MoVimento 5 Stelle che hanno competenze sovrapponibili per materia, favorendo un dialogo continuo con tali Organi.

La riunione è convocata con l'osservanza delle medesime disposizioni di cui all'art. 2.2 del presente Regolamento o, qualora ne ricorrano i presupposti, di cui all'art. 2.3 del presente Regolamento.

Articolo 3

(Funzioni del Comitato per i rapporti territoriali previste dallo Statuto)

Il Comitato per i rapporti territoriali è deputato a coordinare le attività relative ai rapporti tra i territori e le articolazioni centrali e, su delega del Presidente, il coordinamento delle campagne elettorali locali.

Il Comitato per i rapporti territoriali, previo parere positivo del Coordinatore, delibera la costituzione dei *Forum* tematici di ambito locale, ovvero luoghi di discussione, di confronto e di scambio di idee politiche fondato su principi di democraticità, rispetto e senso civico, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

La costituzione dei *Forum* di ambito nazionale è deliberata dal Consiglio Nazionale, previo parere positivo del Presidente.

Il Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, sentiti i competenti Coordinatori territoriali, ove designati, autorizza ai sensi dell'art. 6 dello Statuto la costituzione (in numero minimo di trenta persone) di Gruppi territoriali di scambio e di confronto sulla vita politica interna del MoVimento, legati a singole realtà comunali o infra-comunali o, nel caso di Comuni più piccoli, intercomunali e, inoltre, Gruppi territoriali all'estero dedicati agli iscritti al MoVimento 5 Stelle iscritti all'Aire o comunque residenti all'estero. Una volta costituito un Gruppo territoriale, ed esso possono successivamente aderire altri iscritti.



Il Comitato per i rapporti territoriali, sentito il Presidente, approva il Regolamento disciplinante le modalità operative per l'autorizzazione alla costituzione di un Gruppo territoriale, per il mantenimento dell'autorizzazione, nonché, per l'adesione degli iscritti ai Gruppi territoriali.

Il Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, in caso di violazioni dei principi risultanti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dallo Statuto, dal Codice Etico, dai Regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi associativi regolarmente assunte, può richiedere al Collegio dei Probiviri di disporre lo scioglimento, la chiusura, la sospensione (la quale non può avere durata di oltre un anno) o il commissariamento di singoli Gruppi territoriali. Il Collegio dei Probiviri decide con un provvedimento scritto reclamabile avanti al Comitato di Garanzia. Al relativo procedimento avanti al Collegio dei Probiviri e al Comitato di Garanzia si applicano le disposizioni previste dallo Statuto per il procedimento disciplinare.

Articolo 4

(Svolgimento dell'attività del Comitato)

Il Comitato per i rapporti territoriali contribuisce all'azione politica del MoVimento 5 Stelle attraverso la formulazione di proposte e l'espressione di pareri attinenti alla propria materia di competenza, coadiuvando il Consiglio Nazionale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Qualora all'interno del Comitato, non si raggiunga una sintesi unitaria delle posizioni emerse nel corso dei lavori, il Coordinatore rimette la questione al Presidente del MoVimento, il quale elabora una sintesi, anche convocando una riunione successiva.

Articolo 5

(Protezione dei dati personali)

Il Comitato assicura il trattamento dei dati personali, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente (ed attualmente Reg. UE 679/2016), ed a tutta la policy del MoVimento in detta materia, con particolare riguardo alle previsioni dell'informativa privacy pubblicata sul sito web ufficiale del MoVimento medesimo.

